

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpae Emilia-Romagna

## LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI SPETTA AL PRODUTTORE E NON AL GESTORE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Sentenza Tar Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025

Il caso in esame riguarda il gestore di un impianto di trattamento di rifiuti soggetto ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) ai sensi dell'art. 29 sexies del Dlgs 152/2006 a cui era stato imposto l'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nell'impianto con un provvedimento di una pubblica amministrazione. Il Tar sancisce l'illegittimità del provvedimento medesimo in quanto tale obbligo, a norma dell'art. 184 del Codice ambientale, spetta unicamente al produttore dei rifiuti stessi, il quale deve effettuare la caratterizzazione, cioè quell'insieme di operazioni volte ad analizzare i rifiuti per determinarne le caratteristiche in base alla tipologia, ai fini del corretto smaltimento finale in condizioni di sicurezza per l'ambiente e la salute umana. Ai sensi delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale e approvate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il produttore dei rifiuti deve attribuire un codice tratto dall'Elenco europeo dei rifiuti. La classificazione si basa, in primo luogo, sull'individuazione dell'origine e del processo produttivo che ha portato alla generazione del rifiuto, nonché sulla funzione che rivestiva il prodotto d'origine. È pertanto coerente che la caratterizzazione spetti al produttore e non al gestore dell'impianto, che non è tenuto ad avere contezza dei processi che hanno portato alla formazione del rifiuto e che, in una logica di prossimità e ragionevolezza, non può essere identificato come il soggetto deputato all'attività di caratterizzazione.

## SCONTI FISCALI SU ELETTRICITÀ DA BIOMASSA

Dlgs 28 marzo 2025, n. 43, G.U. n. 79 del 4 aprile 2025

In base al Dlgs 28 marzo 2025 n. 43 "Revisione delle disposizioni in materia di accise" l'elettricità prodotta da gruppi elettrogeni azionati da biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa, a decorrere dal 1° gennaio 2026 non paga l'imposizione fiscale sull'energia elettrica. Per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica. Con lo stesso decreto n. 43/2025, che modifica

il Dlgs n. 54/1995, Testo unico sulle accise, è stata confermata l'esenzione dal tributo per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, ma solo per l'energia consumata per uso proprio. Per quanto riguarda l'energia prodotta da fonti rinnovabili di potenza sopra i 20 kW rimane l'esenzione dal prelievo fiscale nel caso sia consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall'abitazione, ma a patto che questi luoghi si trovino nello stesso sito di produzione, come precisato dalla novella normativa. Anche in questo caso le novità si applicano dal 1° gennaio 2026.

## RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI: PUBBLICATI I NUOVI CAM

Decreto ministro Ambiente e sicurezza energetica del 7 aprile 2025, G.U. n. 92 del 19 aprile 2025

Con il decreto in commento sono stati approvati i nuovi Criteri ambientali minimi (Cam) relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da inserire negli appalti pubblici. In particolare si tratta dei servizi di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani, di pulizia e di altri servizi relativi all'igiene urbana, di fornitura di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata, di fornitura, locazione e noleggio di veicoli per la raccolta di rifiuti, la pulizia e lo spazzamento delle strade. Le prescrizioni approvate dal Ministero dovranno essere inserite nei bandi pubblici di gara e impegnano tutte le imprese che vogliono aggiudicarsi il servizio di gestione integrata dei rifiuti. I nuovi Cam propongono soluzioni che puntano su prevenzione, riuso e qualità della raccolta differenziata, favorendo la riduzione complessiva degli impatti ambientali del

servizio, tenendo in considerazione il contesto di mercato, i modelli di organizzazione, con specifica attenzione alle differenze territoriali. Con il decreto del 7 aprile viene abrogato il precedente decreto del ministro dell'Ambiente e della transizione ecologica del 23 giugno 2022

## PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/opportunita-di-finanziamento/2025/promozione-delleconomia-circolare-e-riduzione-dei-rifiuti-nel-sistema-produttivo-regionale>

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato un nuovo bando che contiene misure concrete per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti in tutte le filiere produttive. Il bando mette a disposizione delle imprese emiliano-romagnole contributi per 20 milioni di euro e punta ad aumentare l'economia circolare regionale attraverso la riduzione dei rifiuti prodotti e il loro recupero, rafforzandone al tempo stesso la competitività. Il sostegno della Regione consentirà alle imprese di riqualificare i propri processi produttivi con macchinari, attrezzature, software e tecnologie in grado di valorizzare gli scarti, ridurre i rifiuti e potenziare gli impianti di recupero. Le imprese potranno candidare i propri progetti dal 26 maggio al 26 giugno 2025 e avranno tempo per realizzare gli interventi proposti fino a metà 2027. Il nuovo bando segue la precedente e positiva esperienza dell'edizione 2024 e si inserisce pienamente nella strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, perseguendo gli obiettivi del nuovo Patto per il lavoro e per il clima.

